

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3477

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato NAPOLITANO FRANCESCO

Presentata il 6 dicembre 1961

Abolizione della tassa per l'occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 192 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1775 (testo unico per la finanza locale), stabilisce tra l'altro, al 2° comma, che sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni di spazio sovrastanti e sottostanti al suolo stradale.

In forza di tale disposizione sono assoggettabili al tributo sopramenzionato le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronte delle case verso l'area pubblica.

È questa una tassa alla quale può ben darsi con ragione, l'attributo di impopolare, la cui applicazione è stata in ogni tempo contrastata, avversata non soltanto dai contribuenti chiamati ad assolverla, ma, quel che più conta, dagli stessi organi impositori, avendo essa come oggetto occupazioni di spazio che corrispondono non tanto ad esigenze di ordine estetico, architettonico, ma necessità giustificate da condizioni climatiche ed igieniche e come tali, quindi, meritevoli di ogni considerazione ai fini della non applicazione di essa.

Al tributo in questione, tuttavia, i comuni sono stati quasi sempre costretti a

ricorrere, sia pure spesso con tariffe attenuate, a causa del disposto articolo 255 del citato testo unico 14 settembre 1931, il quale dispone che i comuni i quali intendano applicare le sovrimposte fondiari entro il limite normale, devono istituire, fra l'altro, e porre in riscossione, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quindi anche la tassa sui balconi.

Quest'ultima pertanto, la cui istituzione, è bene notare, è stata per molto tempo con disposizione d'ordine amministrativo, più che avere vita e finalità proprie nel quadro generale delle esigenze di bilancio delle Amministrazioni comunali, costituisce il presupposto per l'esercizio della facoltà della sovrimposizione fondiaria.

Onorevoli colleghi, per i motivi sovraesposti, ritengo quindi, che l'abrogazione di essa, che vi propongo, mentre nessun grave nocumento apporterebbe alle Casse comunali, soddisfacerebbe ad un sentito, assoluto bisogno d'aria, di sole e di luce, libero da vincoli e da imposizioni che attualmente limitano il godimento degli anzidetti elementi, meraviglioso patrimonio di cui la natura ha voluto gratificare il nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1962, sono esenti dalla tassa di cui al secondo comma dell'articolo 192 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, le occupazioni di spazi sovrastanti al suolo stradale, derivanti da balconi, verande e simili infissi di carattere stabile pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica.

ART. 2.

A decorrere al 1° gennaio 1962 fino al 31 dicembre 1970, dal provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio precedente, viene prelevata una congrua quota destinata a costituire un fondo, a disposizione del Ministero delle finanze, da ripartire fra i comuni a compensazione della perdita subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione della tassa stabilita dal precedente articolo.

L'Intendenza di finanza, in base alle somme accertate per il titolo di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'esercizio 1961, determina in via provvisoria la somma spettante ad ogni comune e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1961.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le somme eventualmente residue affluiranno al bilancio dello Stato.

ART. 3.

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con una quota del maggior gettito derivante dall'applicazione della legge concernente la disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette.

ART. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle relative modificazioni di bilancio.